



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale
Ufficio Trattamento Economico

Prot. n. 114/1/ **742** /4811.5
All.: 4 ; Ann.://.

Roma, li **28/04/09**

POC: Ten. Col. La Piscopia tel. 06.46913911
primo.cs1ute@smd.difesa.it

OGGETTO: Problematiche emerse durante la concertazione integrativa del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 riguardante il personale non dirigente delle Forze armate.

A CO.CE.R. INTERFORZE

00100 ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Come noto, nel corso dei lavori relativi alla concertazione integrativa in oggetto, sono emerse alcune problematiche, di peculiare interesse della Difesa, che non sono state formalizzate in apposite norme sostanziali in quanto, in tale sede, si è convenuto di poterle definire/risolvere in via amministrativa/regolamentare.
2. In relazione a quanto precede, si trasmette, in allegato, per completezza d'informazione, copia delle seguenti lettere sulle varie tematiche emerse, per le quali, sulla base della rispettiva competenza, sono stati interessati i vari elementi di organizzazione del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e Finanze:
 - lettera n. 114/1/590/4811.5 datata 31 marzo 2009;
 - lettera n. 114/1/621/4811 datata 3 aprile 2009;
 - lettera n. 114/2/628/4530.5 datata 6 aprile 2009;
 - lettera n. 114/1/727/4811.5 datata 24 aprile 2009.
3. Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento al riguardo.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. D. Giovan Battista BORRINI)

MINUTA



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale
Ufficio Trattamento Economico

Prot. n. 114/1/ *990* /4811.5

All.: 1 ; Ann.://.

Roma, li 31 MAR. 2009

POC: Ten. Col. La Piscopia tel. 06.46913911
primo.cs1ute@smd.difesa.it

OGGETTO: Quesiti relativi a problematiche emerse durante la concertazione integrativa del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 riguardante il personale non dirigente delle Forze armate.

A **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
I.G.O.P. **00100 ROMA**

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Nel corso dei lavori relativi alla concertazione integrativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale non dirigente delle Forze armate, sono emerse alcune problematiche, di peculiare interesse della Difesa, che non sono state formalizzate in apposite norme sostanziali in quanto, in tale sede, si è convenuto di poterle definire/risolvere in via amministrativa attraverso la formulazione di appositi quesiti.
2. In relazione a quanto precede, si trasmette, in allegato, una scheda con cinque quesiti, con preghiera di esprimere il proprio autorevole parere al riguardo.
3. Si rimane a completa disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento al riguardo.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. D. Giovan Battista BORRINI)

MINUTA

24/3/09
30.03
[Handwritten notes and signatures]

S C H E D A

QUESITO N. 1

Indennità supplementare giornaliera prevista dall'art. 9, comma 2, legge n. 78/1983

L'articolo 9, 2° comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, disciplina la corresponsione dell'indennità supplementare per incursore o operatore subacqueo e, in particolare,

- al primo periodo ne dispone l'attribuzione al personale "*in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori*";
- al secondo periodo ne dispone l'attribuzione al personale, in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, "*ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni*".

Si è del parere che l'indennità giornaliera, prevista nel predetto secondo periodo, debba essere attribuita al personale, in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, ma non in possesso di brevetto di incursore, di subacqueo o aerosoccorritore, *limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione alle operazioni ed esercitazioni, con finalità proprie ed esclusive del Reparto qualificato incursore, subacqueo o del centro nucleo aereo soccorritore.*

Tale specificazione eviterebbe:

- un'estensione generalizzata dell'indennità supplementare giornaliera al personale militare non brevettato che, sebbene in servizio presso un reparto incursori, subacquei, aerosoccorritore, non partecipa alle esercitazioni/operazioni suddette;
- un'estensione generalizzata dell'indennità supplementare giornaliera al personale militare non brevettato che partecipa ad esercitazioni/operazioni, che sono tuttavia prive delle caratteristiche proprie ed esclusive riconducibili alla specifica attività operativa dei reparti incursori, subacquei e aerosoccorritori;
- che la suddetta indennità giornaliera, specificando le caratteristiche delle operazioni/esercitazioni, per le quali è ammessa l'attribuzione dell'emolumento in argomento, venisse trasformata in una indennità a carattere continuativa, nel tentativo di far rientrare nel termine "esercitazione" qualsiasi attività addestrativa dei suddetti reparti.

Per quanto sopra, si ritiene che la disposizione in oggetto debba essere interpretata/applicata nel senso sopra indicato

QUESITO N. 2

Personale che rientra dall'estero (trasferimento mobili e masserizie dalla sede del domicilio eletto della famiglia)

L'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 13.06.2002 n. 163 prevede che "*Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero*".

In sede di applicazione della norma in titolo, il personale militare che a suo tempo aveva optato per il trasloco nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero, aveva avanzato, al suo rientro dall'estero, la richiesta al rimborso delle spese per il trasporto dei mobili e masserizie, di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni e integrazioni, dalla predetta sede nazionale di domicilio eletto alla nuova sede di servizio, sempre in territorio nazionale.

In merito, si ritiene che non sussistano controindicazioni all'attribuzione del beneficio economico in questione, purché il dipendente scelga di effettuare il trasferimento dei mobili e delle masserizie nella nuova sede di servizio e/o in un comune vicinore sito entro un raggio di 90 chilometri dalla sede di servizio, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 394/1995.

Per quanto sopra, si ritiene che la disposizione in oggetto debba essere interpretata/applicata nel senso sopra indicato

QUESITO N. 3

Orario di lavoro

Al personale militare inviato in servizio fuori sede, a prescindere dal regime autorizzato (rimborso forfettario o rimborso analitico), è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di missione oraria per le ore di viaggio compiute oltre la durata del turno giornaliero di servizio ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 163/2002.

Tali ore, eccedenti il normale orario giornaliero di servizio e non retribuite ai sensi dell'art. 7 comma 5, del D.P.R. 163/2002, dovrebbero essere valutate ai fini del completamento dell'orario settimanale di lavoro.

Per quanto sopra, si ritiene che la disposizione in oggetto debba essere interpretata/applicata nel senso sopra indicato

QUESITO N. 4

Orario di lavoro

L'art. 9, comma 6 del D.P.R. n. 163/2002 stabilisce che *“A decorrere dal 1 gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.”*

Tale compenso ristora il servizio prestato in attività operativa/addestrativa della durata non inferiore a quarantotto ore che può coincidere con la giornata festiva o non lavorativa.

Si ritiene che da tali situazioni di impiego, derivi il diritto (costituzionalmente garantito) al recupero della festività o della giornata non lavorativa, al pari di quanto previsto per altre fattispecie di impiego, (vds. l'art. 9, comma 4 del D.P.R. n. 163/2002 per il compenso forfettario di guardia).

In relazione a quanto precede, il servizio che da diritto al compenso forfettario di impiego prestato in giornata festiva o non lavorativa dovrebbe dare diritto al recupero di tale giornata.

Per quanto sopra, si ritiene che la disposizione in oggetto debba essere interpretata/applicata nel senso sopra indicato.

QUESITO N. 5

Maggiorazione oraria dell'indennità di missione ex art.7, comma 5, del DPR n. 163/2002 (6,00 euro l'ora anche se in presenza di rimborso della “cuccetta”)

L'art. 6, comma 9 del D.P.R. 255/1999, prevede che : *“Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.”*

L'articolo 7, comma 5, del DPR n. 163/2002 prevede che : *“La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.”*

Il diritto alla maggiorazione dell'indennità di missione di cui all'art. 6, comma 9 del D.P.R. 255/1999 e successive modificazioni, deve essere riconosciuto anche in concomitanza con il diritto al rimborso del biglietto del vagone letto o di cuccetta.

Per quanto sopra, si ritiene che la disposizione in oggetto debba essere interpretata/applicata nel senso sopra indicato.



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale
Ufficio Trattamento Economico

Prot. n. 114/1/ **621** /4811
All.: 1; Ann.://.

00187 Roma, **03/04/09**
POC: Ten. Col. La Piscopia - tel. 23911
primo.eslute@smd.difesa.it

OGGETTO: Convenzione per la copertura assicurativa dei rischi professionali derivanti da responsabilità civile ed amministrativa a favore del personale non dirigente appartenente alle FF.AA.

A **MINISTERO DELLA DIFESA**
Direzione Generale di Commissariato
e dei Servizi Generali
II Reparto

00100 ROMA

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto

00100 ROMA

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
I Reparto

00100 ROMA

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
I Reparto

00100 ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa/DNA
I Reparto

00100 ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif. f.n. M-D GCOM 3/37 in data 09.01.2009 di COMMISERVIZI

1. In relazione a quanto evidenziato da codesta Direzione Generale con lettera a riferimento, preso atto delle argomentazioni di carattere giuridico, gestionale ed economico addotte in merito all'impossibilità a stipulare la convenzione per la copertura assicurativa in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Nel corso dei lavori sulla concertazione interministeriale integrativa, relativa al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, questo Stato Maggiore, considerata la mancata utilizzazione, ormai da un triennio, dello stanziamento di un milione di euro previsto per l'esigenza in questione, aveva proposto la modifica della norma, circoscrivendo la copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale; quanto precede, a similitudine con quanto previsto dall'articolo 1-quater del decreto-legge n. 45/2005, convertito in legge n. 89/2005 che, nel trasferire le somme di cui ai D.P.R. nn. 164/2002 e 348/2003 ai rispettivi Fondi di assistenza delle Forze di Polizia ha previsto che i citati Fondi assistenza, previdenza e premi, provvedano, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle


../..

responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale; in tal senso, infatti, il Fondo Assistenza, Previdenza e Premi per il personale dell'Arma ha stipulato una polizza assicurativa sulla responsabilità civile e di tutela legale e patrimoniale, in nome e per conto di tutto il personale dell'Arma dei carabinieri; in allegato, ad ogni buon conto, copia della citata convenzione.

I rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e Finanze, hanno ritenuto non necessaria la citata modifica della norma e hanno valutato, invece, possibile per le Forze Armate, anche in assenza di uno specifico intervento di modifica normativa, stipulare la convenzione assicurativa per la copertura della sola responsabilità civile verso terzi.


2. In relazione a quanto precede, considerando, altresì, non giustificabile una ulteriore mancata utilizzazione dello stanziamento in oggetto, si invita codesta Direzione Generale a dirimere ogni dubbio applicativo/interpretativo in materia e a porre in essere, con ogni consentita urgenza, tutte le azioni necessarie per la stipula della convenzione assicurativa in parola.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
Gen. D. Giovan Battista BORRINI



MINUTA

T:\Ufficio Trattamenti Economici\1^ sez. _stadi_ generali e concertati_ interministeriali\TC Scelta LA PISCOPIA\Appendi\Appendo con cn/zone assicurativa in lettera_con cn/zone_oss_2.doc

 30/03/09 (R)
40/03/09



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

*I Reparto Personale
Ufficio Trattamento Economico*

Prot. n. 114/2/628 /4530.5
All.:1; Ann.:1.

00187 Roma, 06/04/09
POC: T.C. MONACO - tel. 22632
primo.cs2ute@smd.difesa.it

OGGETTO: Direttiva di SGD sull'orario di lavoro Ed. 2002/2003.

AL **MINISTERO DELLA DIFESA**
Segretariato Generale della Difesa/DNA

00100 ROMA

In occasione dei lavori della recente concertazione integrativa, sono state presentate dal Cocer interforze alcune proposte normative, relative all'orario di lavoro, che non sono state recepite in norme sostanziali nello schema di provvedimento firmato il 18 marzo u.s, in quanto, sentiti i rappresentanti della Funzione Pubblica e del MEF presenti nel tavolo negoziale, sono state ritenute risolvibili in via amministrativa, a similitudine di analoghe proposte presentate dalle OO.SS. e Cocer delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

Per quanto sopra, si invita codesto Segretariato a voler valutare ed eventualmente recepire nella direttiva in oggetto, in corso di revisione da parte del gruppo di lavoro all'uopo già costituito, le proposte del Cocer interforze riportate nella scheda annessa.

Si trasmette inoltre, in allegato, il predetto schema di provvedimento di concertazione, richiamando, in particolare, l'attenzione di codesto Segretariato alle modifiche normative introdotte dall'articolo 14, commi 3 e 4bis, da regolamentare ex-novo ed inserire nella versione aggiornata della direttiva in argomento.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
Gen.D. Giovan Battista BORRINI

49/11/11
[Handwritten notes and signatures]

PROPOSTE COCER RELATIVE ALL'ORARIO DI LAVORO

All'interno dell'orario di servizio, le pause destinate alla consumazione dei pasti, a richiesta dell'interessato, fatte salve le esigenze di servizio possono essere destinate ad attività diverse.

I permessi che comprendono il periodo destinato alla pausa per i pasti, nell'ipotesi di non partecipazione alla mensa di servizio, non sono soggetti al recupero compensativo per la durata dello stesso, fatto salvo l'espletamento del turno ordinario giornaliero.

Al personale che presta servizio in orario coincidente con le pause pranzo e/o cena compete l'attribuzione del vitto gratuito a carico dell'Amministrazione a prescindere della durata della prestazione lavorativa.

Fatte salve le esigenze operative, su proposta della Rappresentanza Militare a tutti i livelli, i Comandanti di Corpo, sentite le SS.AA. possono modificare l'articolazione dell'orario di base anticipando o posticipando l'inizio ed il termine dell'attività lavorativa per un massimo di 60 minuti.

Per comprovate esigenze personali la disposizione di cui sopra si può applicare anche su richiesta di singoli interessati nel limite massimo di flessibilità di due ore.

